Milano, 23 settembre 2026

A tutti i Clienti

Loro Indirizzi

Nota Informativa n. 07/2026

Oggetto: Auto aziendali ad uso promiscuo: le novità dopo il Decreto Omnibus

La presente Nota informativa illustra le principali novità introdotte dal **Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026** (c.d. "Decreto Omnibus"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data **11 agosto 2026**, in materia di tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, fermo restando che, ad oggi, non sono ancora pervenuti specifici chiarimenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

Di seguito si riepilogano le principali novità e il relativo regime transitorio.

Sommario

A. NUOVO REGOLE PER I VEICOLI AZIENDALI AD USO PROMISCUO 2
B. OPTIONAL, ALLESTIMENTI 2
C. REGIME TRANSITORIO 2
D. VEICOLI ASSEGNATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 3

A. *NUOVO REGOLE PER I VEICOLI AZIENDALI AD USO PROMISCUO*

Con l'intento di apportare una semplificazione alla disciplina dell'assoggettamento dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, viene introdotto un sistema che prevede l'applicazione di una **percentuale unica**, con riduzioni mirate per le auto con tecnologie più avanzate e meno inquinanti.

A decorrere dal 2026, il valore del fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo si determina assumendo il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio delle tabelle ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per le auto esclusivamente elettriche, e al **20% per quelle ibride plug-in**.

É inoltre previsto un nuovo meccanismo di **adeguamento del valore** dell'importo del fringe benefit per tutte le assegnazioni dal 1° luglio 2020, secondo il quale, **dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione (*i.e* dal 1° gennaio del sesto anno),** il valore del fringe benefit, come sopra determinato, viene **incrementato del 50%**.

B. *OPTIONAL, ALLESTIMENTI*

Un'ulteriore novità riguarda anche la **valorizzazione degli accessori, optional e degli allestimenti: dal 1° gennaio 2026**, in presenza di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del benefit è **incrementato del 5%**. Sarebbero auspicabili maggiori chiarimenti diretti a meglio precisare l'identificazione di tali optional e allestimenti, anche con riferimento all'incidenza delle eventuali trattenute effettuate al dipendente per tali accessori.

C. *REGIME TRANSITORIO*

É inoltre previsto un **regime transitorio** per

- i veicoli assegnati **dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2024;**
- per i veicoli ordinati entro il **31 dicembre 2024** e **assegnati entro il 31 dicembre 2025** (*in precedenza la deroga era prevista solamente per quelli assegnati entro il 30 giugno 2025*);

con riferimento ai quali continua ad applicarsi la disciplina che valorizza il valore del fringe benefit in base alle emissioni di Co2 ([1]).

Tale regime resta valido fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, in quanto dopo tale periodo anche per questi veicoli – come sopra anticipato - si applica **l'incremento del 50% del relativo valore**, anche nell'ipotesi di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente. Inoltre, anche per questi veicoli, a partire da gennaio 2026, è applicato l'incremento del 5% in relazione alla presenza di optional e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI.

D. VEICOLI ASSEGNATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Con riferimento ai **veicoli assegnati entro il 30/06/2020,** ai quali dovrebbe continuare ad applicarsi il 30% del costo chilometrico ACI indipendentemente dall'alimentazione, si rileva un'incertezza normativa e interpretativa.

Il Decreto Omnibus, infatti, non chiarisce se e da quale data, il nuovo regime si applichi anche a questa fascia, ivi compresi gli incrementi per gli accessori e per l'adeguamento dopo i primi 5 anni dall'immatricolazione.

Occorre pertanto un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate che confermi o meno l'applicazione della nuova disciplina, in mancanza del quale lo Studio **non** provvederà ad applicare alcun adeguamento.

**

Lo Studio provvederà alla verifica del corretto assoggettamento dei benefit già in essere e, all'effettuazione degli eventuali conguagli relativi al periodo del pregresso, che verranno attuati **al più tardi, con il cedolino di dicembre 2026**, auspicando che per tale data siano pervenuti gli attesi chiarimenti.

Come di consueto, restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
Studio Bizzarro

([1])
25% per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km*
30% per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 60 g/km, ma non a 160 g/km*
50% per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km*
60% per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km

Le considerazioni che precedono mirano a offrire un aggiornamento/approfondimento su legislazione, giurisprudenza e prassi relativi agli istituti giuridici di maggiore rilevanza per la consulenza del lavoro e amministrazione del personale. Si tratta dunque di considerazioni di carattere generale che non possono sostituire la assistenza e consulenza relativa all'applicazione concreta di quanto illustrato. Per tali attività lo Studio rimane a disposizione dei Clienti. Ove emergano profili connessi alla materia della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - materia che esula dalla nostra attività – ricordiamo l'opportunità di confronto con il consulente incaricato dei profili prevenzionistici.

Via Giulio Uberti, 12 – 20129 Milano
Tel. +39 02 70009512 – Fax +39 02 70009528
info@studiobizzarro.com – www.studiobizzarro.com
C.F. e P. Iva 10339860966